

REGOLAMENTO (CE) N. 139/94 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 1994

che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'importazione istituito dal regolamento (CE) n. 132/94 del Consiglio per i pezzi detti « hampes » della specie bovina, congelati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 132/94 del Consiglio, del 24 gennaio 1994, relativo all'apertura di un contingente comunitario per i pezzi detti « hampes » della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91 (1994) (*), in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (*), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3611/93 (*), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (*), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3519/93 (*), ha stabilito le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata per i prodotti agricoli; che il regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2867/93 (*), ha stabilito le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione;

considerando che occorre stabilire le modalità di applicazione del regime istituito dal regolamento (CE) n. 132/94;

considerando che, per la ripartizione di tale contingente, occorre tener conto delle correnti commerciali realizzate per questo prodotto; che sono state constatate, da un lato, correnti commerciali per l'Argentina e, dall'altro, per altri paesi terzi e che, di conseguenza, occorre fissare un contingente per l'Argentina e un altro per gli altri paesi terzi;

considerando che è importante che l'Argentina rilasci certificati di autenticità per garantire l'origine dei suddetti prodotti; che è necessario definire il modello di tali certificati e stabilirne le modalità d'impiego;

considerando che il certificato di autenticità deve essere rilasciato da un organismo competente situato in Argentina; che l'organismo emittente deve offrire tutte le

garanzie necessarie per consentire il buon funzionamento del regime di cui trattasi;

considerando che per gli altri paesi è opportuno gestire il contingente unicamente sulla base dei titoli d'importazione comunitari, pur derogando da taluni aspetti specifici alle disposizioni applicabili in materia;

considerando che è opportuno che gli Stati membri trasmettano alla Commissione le informazioni relative alle importazioni in questione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il contingente tariffario per i pezzi detti « hampes », congelati, di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 132/94 è ripartito come segue:

- a) 700 tonnellate originarie e provenienti dall'Argentina,
- b) 800 tonnellate originarie e provenienti da altri paesi terzi.

2. Nell'ambito di detto contingente, possono essere importati soltanto i pezzi interi detti « hampes ».

Articolo 2

1. La concessione dell'aliquota ridotta del dazio della tariffa doganale comune del 4% nonché la sospensione totale del prelievo all'importazione per le carni originarie e provenienti dall'Argentina sono subordinate alla condizione che, all'atto dell'immissione in libera pratica, venga presentato un certificato di autenticità.

2. Il certificato di autenticità deve essere redatto su un formulario conforme al modello riprodotto nell'allegato I, composto di un originale e di almeno una copia.

Questo formulario deve avere un formato di circa 210 mm x 297 mm. Deve essere usata una carta del peso minimo di 40 g/m².

3. Il formulario deve essere stampato e compilato in una delle lingue ufficiali della Comunità; oltre a questa, può essere stampato e compilato nella lingua ufficiale dell'Argentina.

(*) GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 6.

(*) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(*) GU n. L 328 del 29. 12. 1993, pag. 7.

(*) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(*) GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 16.

(*) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

(*) GU n. L 262 del 21. 10. 1993, pag. 26.